

AREE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ambiente - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette - Previsione che l'esercizio venatorio nelle aree contigue si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di riferimento contenuta nella legge quadro sulle aree protette secondo cui all'interno delle aree contigue alle aree protette le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia esclusivamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Richiamo alla sentenza n. 315 del 2010 della Corte costituzionale.

Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale è stata chiesta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 11/2013, recante: "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette.

Con la legge 25 giugno 2013, n. 11, la regione Piemonte ha introdotto modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.

In particolare, la legge richiamata ha previsto con la nuova formulazione, che la caccia all'interno delle aree contigue alle aree protette sia riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua.

Secondo il Consiglio dei Ministri la suindicata norma si pone in contrasto con la Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 315/2010, pronunciandosi su analoga norma della Regione Liguria, che consentiva la caccia nelle cosiddette aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle succitate aree, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con la norma statale richiamata, affermando che l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 ha efficacia vincolante nei confronti della Regione, in quanto le norme concernenti il prelievo venatorio contenute in detta legge statale "assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Nel ricorso si sostiene che la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali".

La norma regionale oggetto del presente ricorso, quindi, ponendosi in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394/1991, viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Non resta che attendere la conferma o meno delle precedenti decisioni in materia della Corte Costituzionale.

TARULLO